



ÖKOPROFIT

ECOPROFIT

Sistema di gestione ambientale
riconosciuto EMAS

ECOPROFIT:

SGA riconosciuto

EMAS

ID 24526 | 03.09.2025

Il 24 luglio 2023, la Commissione Europea ha emanato la [decisione di esecuzione \(UE\) 2023/1533](#) che riconosce parzialmente gli aspetti chiave del sistema di gestione ambientale austriaco ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) per la sua conformità ai requisiti EMAS. La decisione è entrata in vigore a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Il [Regolamento \(CE\) n. 1221/2009](#) EMAS offre la possibilità, all'articolo 45, che la Commissione riconosca altri sistemi di gestione ambientale nazionali o regionali, o parti di essi, conformi ai corrispondenti requisiti del Regolamento, a condizione che siano soddisfatte condizioni specifiche.

Articolo 45 Rapporto con altri sistemi di gestione ambientale

1. Gli Stati membri possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento di sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure di certificazione riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione, come conformi a corrispondenti requisiti del presente regolamento.

2. Nella richiesta gli Stati membri precisano le pertinenti parti dei sistemi di gestione ambientale e i corrispondenti requisiti del presente regolamento.

3. Gli Stati membri dimostrano l'equivalenza di tutte le pertinenti parti del sistema di gestione ambientale interessato con il presente regolamento.

4. La Commissione, dopo aver preso in esame la richiesta di cui al paragrafo 1 e nel rispetto della procedura di consultazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, riconosce le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione se ritiene che lo Stato membro interessato:

a) ha precisato in maniera sufficientemente chiara nella richiesta le parti pertinenti dei sistemi di gestione ambientale e le corrispondenti disposizioni del presente regolamento;

b) ha dimostrato adeguatamente l'equivalenza con il presente regolamento di tutte le parti pertinenti del sistema di gestione ambientale interessato.

5. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti dei sistemi di gestione ambientale riconosciuti, comprese le pertinenti sezioni di EMAS di cui all'allegato I cui tali riferimenti si riferiscono, e i requisiti per l'accREDITAMENTO o l'abilitazione riconosciuti.

Norway Eco Lighthouse

Dall'istituzione di EMAS, solo un altro sistema di gestione ambientale, il [Norway Eco Lighthouse](#), è stato parzialmente riconosciuto nel 2017 con la [decisione di esecuzione \(UE\) 2017/2286](#).

ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) è un programma ambientale sviluppato nel 1991 a Graz, che offre una partnership tra aziende regionali, amministrazione ed esperti per fornire alle aziende un approccio gestionale rispettoso dell'ambiente. La decisione fa seguito alla richiesta scritta presentata dall'Austria il 9 maggio 2022, volta a ottenere il riconoscimento di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) con alcuni requisiti EMAS.

In termini metodologici, la Commissione ha analizzato i 12 requisiti chiave di EMAS e per ciascuno di essi esprime un parere sulla loro piena conformità o meno. Le parti riconosciute conformi ai corrispondenti requisiti EMAS saranno considerate equivalenti. Per le parti solo parzialmente o non equivalenti, l'analisi ha individuato possibili misure per colmare le lacune.

[Qui](#) l'analisi completa di base condotta come base per la Decisione.

Pertanto, la Commissione ha riscontrato che alcuni aspetti di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) sono conformi agli standard europei per le pratiche ambientali responsabili definiti nel Regolamento EMAS.

In particolare, l'impegno del top management e l'adozione di una politica ambientale sono stati riconosciuti come equivalenti.

Tuttavia, vi sono anche alcuni ambiti in cui ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non è pienamente conforme ai requisiti EMAS. La revisione della direzione e alcuni aspetti della revisione ambientale necessitano ancora di miglioramenti per essere pienamente conformi.

Nonostante queste differenze, il riconoscimento da parte della Commissione rappresenta un incentivo per le aziende certificate ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) ad aderire a EMAS, poiché gli aspetti riconosciuti come equivalenti possono essere automaticamente considerati soddisfatti durante il processo di verifica per la registrazione EMAS.

Poiché la maggior parte delle aziende registrate ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) sono PMI, il riconoscimento può ridurre notevolmente gli oneri amministrativi e i costi per l'adesione a EMAS.

Per maggiori informazioni su come beneficiare dell'equivalenza contattare l'organismo competente austriaco.

Provincia di Modena, 12 ditte ottengono la certificazione ambientale ECOPROFIT (2006)

ECOPROFIT marchio ambientale delle piccole imprese.

Sono 12 le piccole e medie imprese modenesi che, d'ora in poi, potranno esibire una certificazione ambientale. Questo grazie a ECOPROFIT il marchio ecologico lanciato con successo già da alcuni anni a livello europeo (sono oltre 1500 le imprese certificate) e ora promosso anche nella realtà modenese dalla Provincia di Modena.

Si è concluso nei giorni scorsi il percorso avviato dalle imprese un anno fa per ottenere il marchio; il tempo necessario per effettuare gli interventi richiesti dai responsabili del progetto per migliorare le prestazioni ambientali, in particolare sulla gestione dei consumi energetici, il ciclo dei rifiuti, le emissioni e la gestione delle acque.

La consegna degli attestati è avvenuta mercoledì 12 aprile 2006 nella sala del Consiglio provinciale a partire dalle ore 10.

Scopo le progetto, promosso con fondi europei in collaborazione con l'Università di Modena e Promo, è quello di migliorare le prestazioni ambientali delle aziende di medie e piccole dimensioni favorendo un utilizzo più razionale delle risorse energetiche, quindi riducendo i costi di gestione.

Fonti

[Decisione di esecuzione \(UE\) 2023/1533](#)

[Decisione di esecuzione \(UE\) 2017/2286](#)

[Regolamento \(CE\) 1221/2009 EMAS](#)

Collegati

[Regolamento \(CE\) n. 1907/2006 REACH](#)

[Regolamento \(UE\) 2020/878](#)

[Regolamento \(UE\) 2015/830 REACH - Modifica Allegato II SDS](#)

[SDS 2021: Tavola di concordanza](#)

[Regolamento \(CE\) n. 1272/2008 CLP](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
0.0	03.09.2025	---

Note Documento e legali

[certifico.com](https://www.certifico.com)

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2025

©Copia autorizzata Abbonati

ID 24526 | 03.09.2025

Permalink: <https://www.certifico.com/id/24526>

[Policy](#)

